N° R.G. M.P. 57+58+59+73+81/2014 + 6+7+8/2015

N° R.C.C. 2 /2016

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione misure di prevenzione

Nelle persone dei magistrati,

DOTT. PIETRO CAPELLO	PRESIDENTE
DOTT. MARIA CRISTINA CONTINI	GIUDICE
DOTT. GIANCARLO CAPECCHI	GIUDICE RELATORE

Nell'ambito della procedura – previa riunione dei procedimenti rispettivi - a carico di

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HA EMESSO IL SEGUENTE

DECRETO

Sulle richieste di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della durata di anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e prescrizioni accessorie;

letti gli atti;

sentite le parti all'udienza camerale del 10/12/2015, all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione;

si premette una breve chiosa finalizzata ad inquadrare compiutamente le scelte di vita dei proposti che hanno condotto l'Autorità Proponente a chiedere la M.P. in oggetto.

È provato dall'Autorità proponente, pacifico ed incontestato dai proposti, come da essi stessi ribadito in prima udienza o comunque non espressamente contraddetto rispetto a quanto indicato nelle proposte

di prevenzione, che tutti i proposti appartengono ad uno dei numerosi gruppi socialmente attivi in un ambito para-politico e, nel caso di specie, inseriti nella più ampia galassia dei gruppi anarchici.

Ebbene, il gruppo dei proposti – cronisticamente appellati "antagonisti" – ha ritenuto di specializzarsi nel tempo in alcuni determinati settori di protesta sociale, per lo più relativi storicamente all'istituzione e gestione dei CIE per immigrati extracomunitari non identificati, alla costruzione di alcune grandi opere (es. la TAV) e, più di recente, alla difesa dell'occupazione di abitazione da parte di soggetti selezionati in base a parametri non ben chiariti, ma riconducibili per lo più a stranieri morosi sfrattati, senza disdegnare di manifestare in solidarietà di altre tematiche, peraltro evidenziando talora in modo profetico criticità che nel tempo si sono rivelate del tutto fondate e meritevoli di attenzione da parte della società civile intera e delle istituzioni (es. il problema dei CIE e della speculazione gravitante intorno al fenomeno della gestione dell'immigrazione, oppure le infiltrazioni criminali o i fenomeni corruttivi in alcuni appalti).

La tipologia di contrasto e protesta adottata, tuttavia, a dispetto della dignità democratica dei fini perseguiti, ha privilegiato, in capo ai proposti, azioni di disturbo molesto e/o violento, consapevolmente eccedente i limiti del codice penale in svariati casi, trascurando di operare opportune ed utili campagne di corretta informazione collettiva e di sensibilizzazione pacifica, al di là della declamazione di slogan mediante megafoni e della diffusione di volantini, così esponendo i militanti ad una serie infinita di possibili strumentalizzazioni da parte di *lobbies* avverse o simpatizzanti, talora indirettamente in loro favore, ma altre volte in loro sfavore, tanto che l'opinione pubblica è di conseguenza frammentata e confusa su tali fenomeni ed una fetta consistente della collettività tende per lo più a percepirne un intenso fastidio ed ingombro.

Ciò premesso, pacifico che in una svariata serie di occasioni le proteste si sono poste in contrasto con diritti costituzionali altrui o interessi di pari rilevanza (es. di libera manifestazione del pensiero, manifestazione, associazione e di propaganda politica, come nel caso degli avversati Lega Nord, PD e casa Pound, di circolazione, come nel caso dei blocchi ferroviari o stradali, di sereno godimento e sfruttamento della proprietà privata, come nel caso delle irruzioni in uffici pubblici e privati, delle occupazioni abusive e dell'ostacolo frapposto agli ufficiali giudiziari impegnati negli sfratti, etc.) e, quindi, hanno rivelato fenomeni di reiterato travalicamento dei limiti di una lecita protesta sociale, **tuttavia, per l'applicazione di eventuali misure di prevenzione in un ambito così delicato come quello ex art. 1 co.1 lett.C) D.Lgs.159/2011**, non esente da pericoli di forzature e strumentalizzazioni antidemocratica dei presidi prevenzionali, in quanto sganciati dalla ordinaria esigenza di tutela del patrimonio, della libera concorrenza di mercato e della difesa del sistema politico, economico e sociale da condizionamenti ed infiltrazioni criminali (esigenze cui sono preposti gli strumenti prevrenzionali degli artt. 1 lett.A e B e 4 D.lgs.159/2011), **è necessario** – come insegna l'esperienza pregressa di questo distretto (cfr. **C.d'App. 18/2009** e Cass. confermativa conseguente, proprio sui proposti odierni) – **selezionare in modo rigoroso gli elementi di fatto – vagliati dalla giurisdizione seppur con provvedimenti non definitivi (Cass. 35514/2013) -**

2 4

realmente dimostrativi della abituale dedizione dei proposti non solo a reati generici conseguenti alle loro deliberate e consapevoli forme di protesta, ma a reati specifici che in concreto turbino l'ordine pubblico, la sicurezza/incolumità e tranquillità collettiva (art. 1 co.1 lett.C cit. "*coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di **reati** che offendono o mettono in pericolo ... la sicurezza o la tranquillita' pubblica*").

Ne deriva che, facendosi necessario riferimento al criterio selettivo introdotto dalla imprescindibile pregressa pronuncia della Corte d'Appello di Torino sopra cit.[1], e quindi **scartando le mere denunce e segnalazioni di PS, i procedimenti fermi all'avviso ex art. 415bis c.p.p. oppure alla sola richiesta di rinvio a giudizio o alla mera citazione a giudizio (atti del PM e non di un giudice) se non come indici dimostrativi del più o meno intenso ed attuale attivismo dei proposti** e quindi di un eventuale rischio di ulteriori reati rilevanti per la tipologia di pericolosità qui esaminata, nell'analisi dei proposti odierni **si prenderanno in considerazione solo gli elementi fondati su pronunce giudiziarie (*sentenze anche non definitive, ordinanze cautelari non annullate, rinvii a giudizio a data fissata e quindi con prognosi di futura e non aleatoria definizione*) riguardanti i seguenti parametri di pericolosità:**

A) "reati" (quindi anche contravvenzioni) contro l'ordine pubblico e la sicurezza e tranquillità collettiva così espressamente rubricati dal legislatore (delitti ex artt. 414-448 c.p.; contravvenzioni ex artt. 650-681 c.p., reati del TULPS Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reati in materia di armi e terrorismo), sulla cui disamina non è necessaria altra valutazione perché automaticamente rientranti *ex lege* nel fuoco dell'art. 1 co.1 lett.C) cit.;

B) reati che, pur non espressamente qualificati come rivolti contro l'ordine pubblico e la sicurezza/incolumità e tranquillità collettiva (Cass. 632/2015), abbiano comunque in concreto una componente suscettibile di ledere l'effettività dei principi posti a base dell'ordinamento giuridico interno (nozione di ordine pubblico democratico), di offendere l'incolumità della popolazione o di sobillare realmente reazioni collettive della cittadinanza disturbata nella sua serenità e tranquillità[2] (e nella specie soprattutto i frequenti delitti ex artt. 336, 337, 610 e 633

---

[1] Ad avviso della Corte d'appello "*il Tribunale di fatto ha eluso tale verifica, avendo ritenuto sufficiente, al fine di affermare la pericolosità dei proposti, la "massa di segnalazioni" da parte dell'Autorità di polizia circa le manifestazioni di protesta sociale attuata dai predetti...ed agli eccessi che le connotavano, ed avendo altresì ritenuto che il valore indiziario richiesto in materia di misure di prevenzione fosse assicurato da dette segnalazioni, anche se solo in percentuale limitata le stesse avevano dato luogo a condanne (la maggior parte non definitive). Per contro rileva la Corte che le predette segnalazioni appaiono prive di effettivo valore indiziario, atteso che le stesse sono rimaste prive di riscontro a livello giudiziario, non avendo dato luogo a condanne...se non in percentuali ridottissime*". Evidenziava ancora la Corte che "*il modesto rilievo...delle decisioni di condanna intervenute a fronte della consistente mole delle segnalazioni di polizia prese in considerazione dal Tribunale porta a condividere le osservazioni dei ricorrenti secondo cui la smentita, in sede giudiziaria, delle ipotesi accusatorie formulate a carico dei predetti vale a svuotare di qualsiasi rilevanza, anche ai fini del procedimento di prevenzione, il contenuto delle segnalazioni medesime...il fatto che la maggior parte degli innumerevoli rapporti a loro carico non abbia condotto al promovimento dell'azione penale dimostra come tali segnalazioni non riguardassero la commissione di reati...ma unicamente condotte costituenti manifestazioni di dissenso sociale e, come tali, riconducibili all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti*".

[2] Per una chiave di lettura della nozione di tranquillità pubblica cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1731 del 26/11/1998 "*La remissione di querela non produce effetti per il reato di molestia o disturbo alle persone (art.660 c.p.). Con detta previsione ,il legislatore ha, infatti, inteso tutelare,oltre alla quiete privata , la tranquillità pubblica, avuto riguardo agli effetti che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto a tale contravvenzione,viene in considerazione l'ordine*

c.p., legislativamente posti a tutela di interessi giuridici diversi dalla endiadi *ordine pubblico e sicurezza/tranquillità collettiva*, dovranno subire tale rigoroso vaglio);

C) <u>frequentazioni significative</u> (non occasionali o in circostanze di pericolosità neutra) con pregiudicati o sorvegliati speciali o avvisati orali per reati identici o analoghi a quelli sopra evidenziati;

D) <u>applicazione pregressa di misure di prevenzione</u> giudiziarie (quali la sorveglianza speciale), o amministrative (es. avviso orale, rimpatrio, divieto di soggiorno, etc.), soprattutto se non revocate in sede di impugnazione (es. cfr. C.d'App. 2009 cit. e TAR Piemonte 4 giugno 2014[3]).

Ed infine, in ossequio ai principi di <u>proporzione e minimo sacrificio della compressione della libertà personale</u>, si valuteranno anche le pene in concreto irrogate o irrogabili, specchio della minore o maggiore gravità dei reati commessi e quindi della relativa offensività reale, e gli eventuali cumuli applicabili, nonché la necessità o meno dell'obbligo di soggiorno a seconda delle connotazioni territoriali delle condotte illecite contestate.

Può fin d'ora anticiparsi che **una riflessione metodologica comune a tutti** induce questo Tribunale ad usare un metro di valutazione omogeneo per l'accoglimento o per il rigetto delle proposte di prevenzione oggi in esame, trattandosi per ciascun proposto di una miriade di fatti piuttosto modesti se considerati singolarmente, meno modesti se visti nel loro complesso, ma comunque di scarsa

---

pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; sicché l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, di modo che la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate disturbate, con la conseguenza che il fatto è perseguibile d'ufficio"; cfr. ancora Cass. Sez. 1, sentenza n. 6761 del 23/05/1996 "*La norma incriminatrice di cui all'art. 659 cod. pen. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - mira a tutelare, oltre all'ordine pubblico, anche la tranquillità pubblica, con la conseguenza che il reato in esame si configura solo quando i rumori prodotti siano potenzialmente idonei a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero intermedio di persone. Ne deriva che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, e le lamentele di una o più singole persone non sono, di per sè sole, sufficienti ad integrare la materialità del reato in questione*".

[3] A tal proposito giova qui menzionare un'importante e recente pronuncia relativa alla misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio (di seguito FVO) pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte il 29/08/2014 con cui i Giudici Amministrativi hanno respinto il ricorso di tale pronunciato avverso il FVO del Questore di Torino che ordinava l'allontanamento della ricorrente dal Comune della medesima città ed il suo rimpatrio presso il Comune di , stabilendo il divieto di rientro per tre anni. Il TAR ricordava che:

"Secondo un'interpretazione pacifica, la misura di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 è diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, fondato su concreti comportamenti attuali del soggetto destinatario (rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 della stessa legge), ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati. (...) Nella specie, l'individuazione dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento impugnato è avvenuta sulla base dei precedenti fattuali riscontrati a carico della ricorrente, in luogo diverso da quello di sua residenza, che hanno indotto la Questura a giudicarla annoverabile tra i soggetti contemplati dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 (individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica).

In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge tra l'altro che la ricorrente, tra il 2009 ed il 2010:

- *ha partecipato ai blocchi ferroviari presso le stazioni di Condove e di Susa, nel corso della manifestazioni "No Tav", ed è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio;*
- *è stata denunciata per reati commessi durante due manifestazioni non autorizzate presso il centro di identificazione ed espulsione degli immigrati irregolari di Torino;*
- *è stata arrestata per aver partecipato all'irruzione negli uffici torinesi della Lega Nord.*

E' evidente, dunque, che l'Amministrazione non si è limitata ad una generica descrizione di una situazione locale d'allarme generata dalla presenza sul territorio dell'interessata, ma ha valutato sussistere una situazione di concreto pericolo. Ed a tale prognosi induce ragionevolmente l'analisi delle circostanze fattuali prese in considerazione, atteso che gli episodi in questione costituiscono condotte punite dalla legge penale e non il mero esercizio di una libertà costituzionalmente garantita, sicché il loro sintetico riferimento, ancorché non circostanziato, appare idoneo a giustificare la misura adottata.

con ben più gravi delitti puniti dall'ordinamento per tutelare i medesimi beni giuridici e con casi di cronaca anche recente che istintivamente suggeriscono a quale nozione di più grave allarme sociale vadano rivolte le misure di prevenzione; **diventa pertanto essenziale ai fini dell'art. 1 lett.C) D.lgs.159/2011 l'analisi dei profili di pericolosità sociale soggettiva e di quel *quid pluris* di attualità e di propensione ai reati *ex lege* presi in considerazione** dalla norma citata che giustifichi l'applicazione di tali strumenti preventivi.

In particolare, questo Collegio, comparando tutte le posizioni in esame, pur ammonendo tutti i proposti circa la necessità di non oltrepassare ulteriormente i limiti ad oggi raggiunti ed ecceduti dalle rispettive forme di protesta sociale, tuttavia si determina nell'applicare la sorveglianza speciale, in misura temporale minima o prossima al minimo a fronte della tipologia e della modesta intensità di pericolosità sociale ravvisata nel concreto, esclusivamente a **coloro che da più tempo sono apparsi dediti a tale forma di protesta commettendo reati rilevanti *ex lege*** e che, in più, abbiano **continuato nonostante aver ricevuto moniti da parte di misure di prevenzione amministrative o giudiziarie**, ivi comprese quelle riformate o revocate in appello, **o nonostante aver subito recenti misure cautelari**.

ED ANTICIPANDO LE CONCLUSIONI, come in seguito sarà ribadito, si applicherà la sorveglianza speciale solo a in considerazione dell'indifferenza manifestata verso il procedimento di prevenzione già subito nel 2009 e dell'ultima misura cautelare emessa in data 20/5/2014 ed eseguita in data 3/6/2014, anche se dopo di questa non appaiono aver commesso altri fatti (per , mentre per vi è una più recente cnr cui si rinvia al seguito), nonchè a perché, seppur non destinatari di proposte di prevenzione pregresse, appaiono aver continuato a commettere fatti analoghi anche in seguito all'ultima misura cautelare emessa in data 20/5/2014 ed eseguita in data 3/6/2014.

La mole notevole di elementi contenuti nelle otto riunite proposte di prevenzione impone, nell'esaminare le **posizioni individuali di ciascuno**, di fare ampio ricorso a richiami del materiale indicizzato nelle stesse e nei relativi allegati e di riportare graficamente il contenuto delle stesse ove opportuno, svolgendo con differenziazione grafica e testuale le valutazioni giurisdizionali di questo Collegio (ove, in formato ARIAL, si leggerà "IN CONCLUSIONE, questo Collegio osserva quanto segue ...") condotte sulla base dei parametri sopra evidenziati. Si badi che si riporteranno solo i riferimenti al numero dell'indice, e non al testo della singola proposta, per i reati e per i procedimenti che in radice non si ritengono corrispondenti ai parametri sopra evidenziati e su cui, quindi, questo Collegio non si ripeterà rispetto alle osservazioni generali finora sopra svolte.

***